

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3658

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata RAVETTO

Disposizioni per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche mediante sistemi di identificazione biometrica

*Presentata il 4 marzo 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal nord al sud dell’Italia lo spaccato che emerge chiaramente è quello di diversi dipendenti pubblici per i quali l’imperativo categorico è di venire meno agli impegni e alle responsabilità ad essi affidati e di generare conseguentemente nocumento alla collettività. Moltissimi sono gli episodi che vedono gli impiegati pubblici che, oltre al proprio *badge*, ne « strisciano » molti altri, mentre i colleghi sono beatamente altrove, oppure di coloro che, una volta regolarizzata la loro presenza nel luogo di lavoro, imboccano direttamente l’uscita con serafica disinvoltura mentre gli uffici restano totalmente vuoti.

L’assenteismo nella pubblica amministrazione italiana è un costume che non ha barriere geografiche poiché si presenta con intensità simili indipendentemente dalle zone del Paese e dalla dimensione

dell’amministrazione ed è diffuso in modo pressoché identico sia nelle amministrazioni centrali sia in quelle locali.

Si tratta di episodi la cui gravità deve essere valutata non solo e non tanto in relazione agli effetti reali o anche solo potenziali sulla sicurezza pubblica e sui bilanci dello Stato, ma soprattutto alla luce dei dati drammatici del nostro mercato del lavoro, che continuano a segnare picchi storici di disoccupazione e di sottoccupazione soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione.

Come se non bastasse, il quadro descritto risulta ancora più critico considerato che nel 2013, ultimi dati disponibili e resi pubblici dall’ispettorato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici lo 0,2 per cento ha subito contestazioni e

solo il 3 per cento dello 0,2 per cento è stato licenziato. In termini più semplici solo 220 dipendenti pubblici sono stati licenziati per assenze, reati e comportamenti non corretti, soprattutto a causa di farraginosità delle procedure burocratiche e per i formalismi che prevalgono sulla sostanza che, in concreto, non consentono di punire i colpevoli con la giusta sanzione.

A rendere tutto più complicato è la completa inattuazione delle leggi in vigore e, nello specifico, della cosiddetta riforma Brunetta, che a partire dal 2009 ha introdotto nel nostro ordinamento norme più semplici per provvedere al licenziamento, senza nemmeno preavviso, dei dipendenti pubblici per la falsa e fraudolenta attestazione di presenza in servizio, le quali sono però cadute nel vuoto e delle quali qualcuno ignora addirittura l'esistenza.

Per far fronte alla proliferazione dei cosiddetti fannulloni, identificabili come quegli impiegati del settore pubblico che « fanno finta » di lavorare o che, peggio ancora, abbandonano senza alcun permesso il luogo di lavoro, gli interventi che l'esecutivo sta apprestando sembrano essere più che altro orientati al rinforzo degli strumenti sanzionatori già operativi piuttosto che a premiare le eccellenze che ci sono e a punire gli irresponsabili. Ne è un esempio uno degli undici decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione – cosiddetto decreto fannulloni – adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso gennaio, che può essere considerato come un fuoco d'artificio ma senza un vero e proprio contenuto. Infatti, il decreto stabilisce che la sospensione del « furbetto del cartellino » passa attraverso una denuncia al pubblico ministero competente e alla procura regionale della Corte dei conti. La decisione dovrà quindi essere presa successivamente dal giudice, che però dovrà procedere « anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione ». Si capisce, così, come tutta l'operazione « puniamo i fannulloni » di questo Governo, peraltro non ancora in vigore, si concentri più che altro sul danno

di immagine al Ministero o all'ente pubblico, quando invece il danno è evidentemente sostanziale poiché l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro danneggia il funzionamento della macchina pubblica. Le conseguenze che scaturiscono dall'assenza di dipendenti che dovrebbero invece essere in servizio sono sostanzialmente due: *in primis* il cittadino non riesce a ottenere nei tempi dovuti quel che è suo diritto avere dalla pubblica amministrazione e, in secondo luogo, si produce un danno nei confronti del contribuente che sta pagando posti di lavoro pubblici che di fatto non esistono.

Al fine di porre un rimedio concreto a una situazione che vede crescere il numero di impiegati pubblici coscientemente scorretti poiché frodano lo Stato e i loro colleghi che fanno bene il proprio lavoro, la presente proposta di legge introduce un'apposita disciplina per la rilevazione biometrica della presenza in servizio dei dipendenti pubblici.

In questo modo, la presenza sul luogo di lavoro degli impiegati delle amministrazioni pubbliche sarà accertata attraverso un sistema di rilevazione delle impronte digitali nel tentativo di disincentivare comportamenti impropri posti in essere dai cosiddetti fannulloni dello Stato. Nello specifico, l'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che ai dipendenti della pubblica amministrazione non si applichino le disposizioni degli articoli 3 e 11, comma 1, lettera *d*), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, le quali prevedono che il titolare del trattamento deve assicurarsi che la finalità perseguita, in questo caso la rilevazione della presenza in servizio, non possa essere raggiunta con un sistema elettronico che non raccolga i dati relativi alle caratteristiche biologiche degli interessati. In particolare, l'articolo 3 impone di escludere il trattamento dei dati quando il risultato possa essere ottenuto con dati anonimi o modalità che identifichino l'interessato solo in caso di necessità, concetto rinforzato dall'articolo 11, comma 1, lettera *d*), dove è chiarito che i dati raccolti

non devono eccedere quelli necessari per la finalità del trattamento. Inoltre, all'articolo 2 della proposta di legge è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabiliti i criteri di rilevazione della presenza in servizio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Alla luce degli innumerevoli episodi di assenteismo rilevati nella pubblica amministrazione e di coloro che abbandonano il

luogo di lavoro senza alcun permesso, lo strumento della rilevazione biometrica appare quindi necessario al fine di consentire una più efficace rendicontazione delle presenze e delle assenze periodiche del personale dipendente, a vantaggio della stessa pubblica amministrazione, nonché di porre fine alla violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità riferiti ai pubblici uffici e sanciti dalla Carta costituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Rilevazione attraverso identificazione biometrica della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).*

1. Per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 11, comma 1, lettera *d*), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento dei dati personali.

## ART. 2.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i criteri di rilevazione della presenza in servizio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante sistemi di identificazione biometrica.

